

# REGOLAMENTO INTERNO

## Premessa politica

La Campagna Referendaria Acqua Pubblica nasce dall'impegno congiunto di centinaia di migliaia di donne e uomini dei movimenti sociali territoriali, della cittadinanza attiva, del mondo dell'associazionismo laico e religioso, delle forze sociali, sindacali e politiche, del mondo della scuola, della ricerca e dell'Università, del mondo della cultura e dell'arte, del mondo agricolo, delle comunità laiche e religiose.

Il percorso della campagna è caratterizzato da processi inclusivi, che consentono la partecipazione di coloro che ne condividano i principi.

Le decisioni strategiche e politiche in merito alle azioni da intraprendere per la vittoria del SÌ ai 3 quesiti referendari per l'acqua pubblica e di sostegno alle iniziative promosse dal Forum Italiano dei movimenti per l'Acqua vengono prese in modo consensuale nell'ambito di riunioni (dette "Coordinamento del Comitato Acqua Pubblica Cesena") aperte a tutte le realtà aderenti alla campagna referendaria e convocate periodicamente.

### **ART. 1 - Fini e Principi**

La premessa costituisce parte integrante del presente regolamento.

Fini e principi sono riportati nell'Atto costitutivo del comitato a cui si rimanda;

### **ART. 2 – Costituzione e Durata e Adesioni**

E' costituito, ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, il Comitato denominato "Comitato Acqua Pubblica Cesena" che avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di svolgimento dei o del referendum.

La sede del Comitato è in Cesena, Via Chiaramonti n. 43 .

### **ART. 3 – Adesioni**

Al Comitato possono aderire singoli cittadini a condizione che:

- abbiano compiuto i 18 anni;
- non abbiano carichi pendenti con la giustizia;
- non siano interdetti dai pubblici uffici;

Alla campagna referendaria possono aderire movimenti sociali territoriali, della cittadinanza attiva, del mondo dell'associazionismo laico e religioso, delle forze sociali, sindacali e politiche, del mondo della scuola, della ricerca e dell'Università, del mondo della cultura e dell'arte, del mondo agricolo, delle comunità laiche e religiose.

La domanda di iscrizione è libera e presuppone la conoscenza e l'accettazione dell'Atto di Costituzione e del presente regolamento. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Operativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e ratificato (alla prima occasione) dall'Assemblea degli aderenti.

La validità della qualità di aderente si pone in essere attraverso:

- a. la sottoscrizione del modulo di adesione;
- b. la registrazione all'anagrafe degli iscritti.

La qualifica di aderente attribuisce il diritto alla partecipazione a tutte le attività del Comitato ivi comprese le iniziative inerenti le cariche interne.

Resta inteso che gli incarichi di rappresentanza (incarichi elettivi) all'interno del Comitato sono incompatibili, per mera questione di opportunità, con eventuali incarichi istituzionali.

#### **ART. 4 - Esclusione**

La qualifica di aderente si perde per recesso, esclusione, morte e comporta l'immediata cancellazione dall'apposita anagrafe

L'aderente può, in qualsiasi momento, recedere dal Comitato; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Coordinatore e ha effetto con la presa d'atto dell'Assemblea e l'annotazione all'anagrafe degli aderenti.

L'esclusione, previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni per le quali va concesso un termine non inferiore a 30 gg., sarà deliberata dall'Assemblea su proposta di almeno 5 aderenti nei confronti dell'aderente per:

- a. comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del presente regolamento, e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b. aver svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato
- c. aver, in qualunque modo, arrecato o potuto arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'aderente interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione all'anagrafe degli aderenti

Gli aderenti, che abbiano comunicato il recesso, che siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere al Comitato, non possono in nessun caso richiedere la restituzione degli eventuali contributi versati.

#### **ART. 5 - Quota Associativa**

Non è prevista alcuna quota associativa annuale

#### **ART. 6 Organi del Comitato**

Gli organi del comitato sono:

1. Assemblea Generale degli aderenti;
2. Consiglio Operativo
3. Coordinatore;
4. Vice Coordinatore;
5. Segretario;
6. Tesoriere;

Coordinatore, Vice, Segretario, Tesoriere e membri del Consiglio Operativo possono essere sfiduciati in qualsiasi momento previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali

giustificazioni con le stesse procedure previste per l'esclusione degli aderenti.  
Su proposta di almeno 5 aderenti, la sfiducia/destituzione sarà deliberata dall'Assemblea che provvederà contestualmente ad eleggere nominare il sostituto.

## **ART. 7 Assemblea generale degli aderenti**

L'assemblea generale degli aderenti l'organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie aperte al pubblico

Essa si riunisce almeno due volte l'anno entro 20 giorni dalla scadenza del semestre di attività per il rinnovo delle cariche.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Coordinatore lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto (20%) degli aderenti. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Coordinatore, mediante avviso sul sito internet almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli aderenti mediante l'invio di email, lettera semplice, sms, fax, o telegramma, in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria, ed ha quindi il compito di:

- a. eleggere Coordinatore, Vice Coordinatore e Portavoce;
- b. approvare la copertura di eventuali perdite e l'utilizzo di eventuali entrate a qualsiasi titolo;
- c. approvare i programmi delle attività da svolgere;
- d. approvare il rendiconto economico-finanziario;
- e. approvare eventuali Regolamenti esecutivi;
- f. deliberare sui provvedimenti di esclusione proposte da almeno il 5 degli aderenti.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del Regolamento e sullo scioglimento del Comitato.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto tutti gli aderenti, secondo il principio del voto singolo. Ogni aderente può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un aderente.

Le modalità di voto, la possibilità di differirle in un secondo momento e di allargarle anche agli assenti verranno definite di volta in volta dall'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice degli aderenti presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sulle modifiche del

regolamento e sullo scioglimento del Comitato per il quale occorrerà rispettivamente il voto favorevole dei due terzi e dei tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore ed in sua assenza dal Vice o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

In apertura di Assemblea il Coordinatore nomina, a rotazione tra gli aderenti presenti, un moderatore dei lavori ed un segretario che avrà il compito di redigere il verbale della riunione.

Gli aderenti impossibilitati a partecipare alla riunione potranno far pervenire al Coordinatore per iscritto, le loro osservazioni e proposte in merito agli argomenti in ordine del giorno. Il Coordinatore, in sede di riunione, darà lettura delle osservazioni proposte pervenute dagli aderenti impossibilitati a partecipare.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

### **ART. 8 – Consiglio Operativo**

Il consiglio operativo è formato da Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario, Tesoriere, e tre altri membri (nominati dall'assemblea) ed ha il compito di attuare quanto deliberato dall'assemblea. La scelta dei tre membri deve avvenire sulla base della reale disponibilità di seguire con costanza le attività del comitato.

In casi di urgenza decide nel merito, chiedendo all'assemblea, ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva (da convocare comunque entro 10 giorni) e potrà portare alla decadenza dalle funzioni assegnate.

### **ART. 9 – Coordinatore**

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale e la firma del Comitato di fronte a terzi, all'autorità giudiziaria e all'autorità amministrativa e rimane in carica per la durata di sei mesi e il suo mandato è rinnovabile.

Ha il compito di coordinare tutte le iniziative e a tutti i livelli per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Comitato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa, seguendo le linee indicate dall'assemblea generale e concordate con il Consiglio Operativo.

Presiede e convoca l'Assemblea degli aderenti.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

### **ART. 10 – Vice Coordinatore**

Sostituisce il Coordinatore in caso di assenza e ne esercita le funzioni.

Rappresenta il Comitato negli eventi pubblici e cura i rapporti con la stampa; rimane in carica per la durata di sei mesi e il suo mandato è rinnovabile.

#### **ART. 11 – Segretario**

Viene nominato dall'Assemblea. Rimane in carica per sei mesi e il suo mandato è rinnovabile

Spetta al Segretario:

- a. la tenuta e l'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b. la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

#### **ART. 12 – Tesoriere**

Viene nominato dall'Assemblea. Rimane in carica per sei mesi e il suo mandato è rinnovabile

Spetta al Tesoriere:

- a. l'amministrazione del patrimonio del Comitato;
- b. la tenuta dei registri, della cassa e della contabilità nonché la conservazione della documentazione relativa;
- c. la gestione delle entrate e delle uscite nonché di un fondo per le minute spese sostenute dai singoli soci per le iniziative del Comitato, in conformità ai mandati dell'Assemblea;
- d. Il controllo di tutte le transazioni aventi carattere economico e contabile in conformità ai principi di legalità e di copertura finanziaria, segnalando eventuali problematiche a Consiglio Operativo;

#### **ART. 13 – Gruppi di lavoro**

L'organizzazione del Comitato è strutturata in diverse aree di competenza. Si demanda al regolamento esecutivo la definizione. I gruppi di lavoro/studio sono costituiti su base volontaria da un numero variabile di persone tra gli aderenti.

Al gruppo di lavoro possono partecipare anche cittadini ed esperti esterni alla compagine. Si demanda al regolamento esecutivo la definizione.

#### **ART. 14 – Patrimonio del Comitato e mezzi finanziari**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a. erogazioni liberali degli aderenti e dei terzi;
- b. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile tra gli aderenti durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

La rendicontazione delle entrate e delle spese del Comitato viene effettuata mensilmente dal Tesoriere, pubblicata on line e comunque messa a conoscenza dei soci all'insegna della più ampia trasparenza. Su richiesta scritta di almeno tre soci, il Tesoriere è obbligato, entro quindici giorni dalla richiesta, a rendicontare sullo stato patrimoniale del Comitato.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute per le iniziative del Comitato svolte anche da singoli aderenti, che devono però essere espressamente autorizzate dal Consiglio Operativo che se ne assume la responsabilità rendicontatoria.

#### **ART. 15 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili sono tenuti presso la sede legale del Comitato consultabili a richiesta da ogni socio e da terzi nei casi previsti dalle leggi fiscali di questo paese:

- a. libro degli aderenti,
- b. libro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea,
- c. libro giornale della contabilità sociale,
- d. libro degli inventari.

Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **ART. 16 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono adottate da una Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Qualora si tratti di deliberare la modifica della finalità di cui all'art. 2 comma 1 e/o lo scioglimento del Comitato, la maggioranza richiesta è dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **ART. 17 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti aventi diritto al voto.

Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza o, comunque, una maggioranza qualificata, decidono lo scioglimento gli aderenti intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti personali o a mezzo delega.

In caso di scioglimento del Comitato, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato e delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo, che, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale ovvero di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni che non perseguono fini di lucro, ai principi generali della Costituzione della Repubblica ed in genere dell'ordinamento giuridico italiano.